SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 14 maggio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 94

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco delle imprese autorizzate alla fabbricazione, impiego e commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope (aggiornato al 30 aprile 1999).

99A3694

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 30 aprile 1999, n. **130.**

Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. La presente legge si applica alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti:

a) il cessionario sia una società prevista dall'articolo 3;

b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonchè al pagamento dei costi dell'operazione.

2. Nella presente legge si intende per «testo unico bancario» il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Art. 2.

Programma dell'operazione

1. I titoli di cui all'articolo 1 sono strumenti finanziari e agli stessi si applicano le disposizioni del decreto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

2. La società cessionaria o la società emittente i titoli, se diversa dalla società cessionaria, redige il prospetto informativo.

3. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano offerti ad investitori professionali, il prospetto informativo contiene le seguenti indicazioni:

a) il soggetto cedente, la società cessionaria, le caratteristiche dell'operazione, con riguardo sia ai crediti sia ai titoli emessi per finanziarla;

b) i soggetti incaricati di curare l'emissione ed il collocamento dei titoli;

c) i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento;

d) le condizioni in presenza delle quali, a vantaggio dei portatori dei titoli, è consentita alla società cessionaria la cessione dei crediti acquistati;

e) le condizioni in presenza delle quali la società cessionaria può reinvestire in altre attività finanziarie i fondi derivanti dalla gestione dei crediti ceduti non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai titoli;

f) le eventuali operazioni finanziarie accessorie stipulate per il buon fine dell'operazione di cartolarizzazione;

g) il contenuto minimo essenziale dei titoli emessi e l'indicazione delle forme di pubblicità del prospetto informativo idonee a garantirne l'agevole conoscibilità da parte dei portatori dei titoli;

h) i costi dell'operazione e le condizioni alle quali la società cessionaria può detrarli dalle somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti, nonchè l'indicazione degli utili previsti dall'operazione e il percettore;

i) gli eventuali rapporti di partecipazione tra il soggetto cedente e la società cessionaria.

4. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano offerti ad investitori non professionali, l'operazione deve essere sottoposta alla valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi.

5. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), con proprio regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, stabilisce i requisiti di professionalità e i criteri per assicurare l'indipendenza degli operatori che svolgono la valutazione del merito di credito e l'informazione sugli eventuali rapporti esistenti tra questi e i soggetti che a vario titolo partecipano all'operazione, anche qualora la valutazione non sia obbligatoria.

6. I servizi indicati nel comma 3, lettera *c)*, del presente articolo sono svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario, i quali verificano che le operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto informativo.

7. Il prospetto informativo deve essere, a semplice richiesta, consegnato ai portatori dei titoli.

Art. 3.

Società per la cartolarizzazione dei crediti

1. La società cessionaria, o la società emittente titoli se diversa dalla società cessionaria, hanno per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti.

2. I crediti relativi a ciascuna operazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi.

3. Alla società cessionaria e alla società emittente titoli si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico bancario, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2 e 3, lettere *b)* e *c)*, nonchè le corri-

spondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII dello stesso testo unico.

Art. 4.

Modalità ed efficacia della cessione

1. Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario.

2. Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella *Gazzetta Ufficiale*, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*. Dalla stessa data la cessione dei crediti è opponibile:

a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore;

b) ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il credito prima della pubblicazione della cessione.

3. Ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla società cessionaria non si applica l'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

4. Per le operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla presente legge i termini di due anni e di un anno previsti dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a sei ed a tre mesi.

Art. 5.

Titoli emessi a fronte dei crediti acquistati

1. Ai titoli emessi dalla società cessionaria o dalla società emittente titoli, per finanziare l'acquisto dei crediti, si applicano gli articoli 129 e 143 del testo unico bancario.

2. Alle emissioni dei titoli non si applicano il divieto di raccolta di risparmio tra il pubblico previsto dall'articolo 11, comma 2, del testo unico bancario, né i limiti quantitativi alla raccolta prescritti dalla normativa vigente; non trovano altresì applicazione gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile.

Art. 6.

Disposizioni fiscali e di bilancio

1. Ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli indicati nell'articolo 5 si applica lo stesso trattamento stabilito per obbligazioni emesse dalle società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani e per titoli similari, ivi compreso il trattamento previsto dal decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

2. Se la cessione ha per oggetto crediti derivanti dalle operazioni indicate negli articoli 15, 16 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, continuano ad applicarsi le agevolazioni previste nel citato articolo 15.

3. Le diminuzioni di valore registrate sugli attivi ceduti, sulle garanzie rilasciate al cessionario e sulle attività, diverse da quelle oggetto di cessione, poste a copertura delle operazioni di cartolarizzazione, nonchè gli accantonamenti effettuati a fronte delle garanzie rilasciate al cessionario, possono essere imputati direttamente alle riserve patrimoniali, se relativi a contratti di cartolarizzazione stipulati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; essi vanno imputati sul conto economico in quote costanti nell'esercizio in cui si sono registrati la diminuzione di valore o gli accantonamenti e nei quattro successivi. Delle operazioni di cartolarizzazione, delle eventuali diminuzioni di valore e degli accantonamenti non ancora inclusi nel conto economico occorre fornire indicazione nella nota integrativa di bilancio.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, le diminuzioni di valore ivi previste concorrono alla determinazione del reddito di impresa

negli esercizi in cui sono iscritte al conto economico.

5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a lire 300 milioni annue per ciascuno degli anni dal 1999 al 2005, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999–2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Altre operazioni

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili:

a) alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante l'erogazione di un finanziamento al soggetto cedente da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli;

b) alle cessioni a fondi comuni di investimento, aventi per oggetto crediti, costituiti ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. Nel caso di operazioni realizzate mediante erogazione di un finanziamento, i richiami al cedente e al cessionario devono intendersi riferiti, rispettivamente, al soggetto finanziato e al soggetto finanziatore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 aprile 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5058):

Presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (CIAMPI) il 7 luglio 1998.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 27 luglio 1998, con pareri delle commissioni I, II, V.

Esaminato dalla VI commissione, in sede referente, il 5 novembre 1998; il 9, 16 dicembre 1998; il 13, 28 gennaio 1999.

Relazione scritta annunciata il 22 febbraio 1999 (atto n. 5058/*A* - relatore on. TARGETTI).

Assegnato nuovamente alla VI commissione, in sede legislativa, il 9 marzo 1999, con pareri delle commissioni I, II, V.

Esaminato dalla VI commissione, in sede legislativa il 14, 21 aprile 1999 e approvato il 22 aprile 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 3896):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede deliberante, il 26 marzo 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 14, 21 aprile 1999 e approvato il 22 aprile 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, reca: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia».

Note all'art. 2:

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52».

— Il testo dell'art. 107 del citato decreto legislativo n. 385/1993 è il seguente:

«Art. 107 *(Elenco speciale).* — 1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.

3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.

4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.

4-*bis.* La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.

5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.

6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezione I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art. 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52».

Nota all'art. 3:

— Si ritiene utile, per opportuna conoscenza, riportare il testo delle disposizioni contenute nel titolo V del citato decreto legislativo n. 385/1993, ad esclusione dell'art. 106, commi 2 e 3, lettere *b)* e *c)* e nel titolo VIII dello stesso provvedimento:

«TITOLO V

SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO

Art. 106 *(Elenco generale).* — 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC:

2. *(Omissis).*

3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) (omissis);

c) (omissis);

d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.

4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:

a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;

b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.

5. Le modalità di iscrizione nell'elenco sono disciplinate dal Ministro del tesoro, sentito l'UIC; l'UIC dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB.

6. L'UIC può chiedere agli intermediari finanziari la comunicazione di dati e notizie per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco.

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura.

Art.107. (Si veda nelle note all'art. 2).

Art. 108 *(Requisiti di onorabilità dei partecipanti).* — 1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, determina, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari.

2. Con il regolamento previsto dal comma 1, il Ministro del tesoro stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le azioni o quote possedute per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. In mancanza dei requisiti non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso

di inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione della deliberazione è obbligatoria da parte degli amministratori e dei sindaci. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 109 *(Requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali).* — 1. Con regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono determinati i requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.

4. In caso di inerzia del consiglio di amministrazione, la Banca d'Italia pronuncia la decadenza o la sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale.

Art. 110 *(Obblighi di comunicazione).* — 1. Chiunque, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, partecipa al capitale di un intermediario finanziario in misura superiore alla percentuale stabilita dalla Banca d'Italia ne dà comunicazione all'intermediario finanziario nonché all'UIC ovvero, se è iscritto nell'elenco speciale, alla Banca d'Italia. Le variazioni della partecipazione sono comunicate quando superano la misura stabilita dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio.

3. L'UIC, ovvero la Banca d'Italia per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, possono chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nel comma 1.

4. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali siano state omesse le comunicazioni non può essere esercitato. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione è impugnabile, a norma dell'art. 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. Per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale l'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 111 *(Cancellazione dall'elenco generale).* — 1. Il Ministro del tesoro dispone la cancellazione dall'elenco generale per il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 106, comma 2, qualora venga meno una delle condizioni indicate nell'art. 106, comma 3, lettere *a), b)* e *c),* ovvero qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo.

2. La Banca d'Italia, la CONSOB o l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facoltà di proporre la cancellazione dall'elenco. Per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale la cancellazione dall'elenco generale viene disposta solo previa cancellazione dall'elenco speciale da parte della Banca d'Italia.

3. Il provvedimento di cancellazione viene adottato, salvo i casi di urgenza, previa contestazione degli addebiti all'intermediario finanziario interessato e valutazione delle deduzioni presentate entro trenta giorni. La contestazione è effettuata dall'UIC, ovvero dalla Banca d'Italia per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale.

4. Entro due mesi dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione, gli amministratori convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o per assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della società.

5. Il presente articolo non si applica nei sensi dell'art. 107, comma 6.

Art. 112 *(Comunicazioni del collegio sindacale).* — 1. I verbali delle riunioni e degli accertamenti del collegio sindacale concernenti violazioni delle norme del presente titolo da parte degli intermediari finanziari sono trasmessi in copia all'UIC, ovvero alla Banca d'Italia per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale.

2. La trasmissione del verbale deve avvenire, entro dieci giorni dalla data dell'atto, a cura del presidente del collegio sindacale.

Art. 113 *(Soggetti non operanti nei confronti del pubblico).* — 1. L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività indicate nell'art. 106, comma 1, è riservato ai soggetti iscritti in una apposita sezione dell'elenco generale. Il Ministro del tesoro emana disposizioni attuative del presente comma.

2. Si applicano l'art. 108 e, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilità, l'art. 109.

Art. 114 *(Norme finali).* — 1. Fermo quanto disposto dall'art. 18, il Ministro del tesoro disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attività indicate nell'art. 106, comma 1.

2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti già sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sostanzialmente equivalenti sull'attività finanziaria svolta. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, verifica se sussistono le condizioni per l'esenzione.

3. La Banca d'Italia e l'UIC collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni».

«TITOLO VIII

SANZIONI

Capo I

ABUSIVISMO BANCARIO E FINANZIARIO

Art. 130 *(Abusiva attività di raccolta del risparmio).* — 1. Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.

Art. 131 *(Abusiva attività bancaria).* — 1. Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 ed esercita il credito è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

Art. 132 *(Abusiva attività finanziaria).* — 1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico, una o più delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. La pena pecuniaria è aumentata fino al doppio quando il fatto è commesso adottando modalità operative tipiche delle banche o comunque idonee a trarre in inganno il pubblico circa la legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria.

2. Chiunque svolge in via prevalente, non nei confronti del pubblico, una o più delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, senza essere iscritto nell'apposita sezione dell'elenco generale indicata nell'art. 113 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni.

Art. 133 *(Abuso di denominazione bancaria).* — 1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole "banca", "banco", "credito", "risparmio" ovvero di altre parole o locuazioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria è vietato a soggetti diversi dalle banche.

2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nel comma 1 possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche.

3. Chiunque contravviene al disposto del comma 1 è punito con la multa da lire due milioni a lire venti milioni. La stessa pena si applica a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107.

Capo II

ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Art. 134 *(Tutela dell'attività di vigilanza bancaria e finanziaria).* — 1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari e soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ed espone, nelle comunicazioni alla Banca d'Italia, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle banche, degli intermediari finanziari o dei citati soggetti o nasconde, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, è punito, sempre che il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari, soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ovvero presso altre società comunque sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e ne ostacola le funzioni di vigilanza è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.

Capo III

BANCHE E GRUPPI BANCARI

Art. 135 *(Reati societari).* — 1. Le disposizioni contenute nei capi I, II e V del titolo XI del libro V del codice civile si applicano a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, anche se non costituite in forma societaria.

Art. 136 *(Obbligazioni degli esponenti bancari).* — 1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi di astensione previsti dalla legge.

2. Le medesime disposizioni si applicano anche a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo, presso una banca o società facenti parte di un gruppo bancario, per le obbligazioni e per gli atti indicati nel comma 1 posti in essere con la società medesima o per le operazioni di finanziamento poste in essere con altra società o con altra banca del gruppo. In tali casi l'obbligazione o l'atto sono deliberati, con le modalità previste dal comma 1, dagli organi della società o banca contraente e con l'assenso della capogruppo.

3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1 e 2 è punita con le pene stabilite dall'art. 2624, primo comma, del codice civile.

Art. 137 *(Mendacio e falso interno bancario).* — 1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente a una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire dieci milioni.

2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca nonché i dipendenti di banche che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda fino a lire venti milioni.

Art. 138 *(Aggiotaggio bancario).* — 1. Chiunque divulga, in qualunque forma, notizie false, esagerate o tendenziose riguardanti banche o gruppi bancari, atte a turbare i mercati finanziari o a indurre il panico nei depositanti, o comunque a menomare la fiducia del pubblico, è punito con le pene stabilite dall'art. 501 del codice penale. Restano fermi l'art. 501 del codice penale, l'art. 2628 del codice civile e l'art. 5 della legge 17 maggio 1991, n. 157.

Capo IV

PARTECIPAZIONE AL CAPITALE

Art. 139 *(Partecipazione al capitale di banche e di società finanziarie capogruppo).* — 1. L'omissione delle domande di autorizzazione previste dall'art. 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 20, comma 2, nonché la violazione delle disposizioni dell'art. 24, commi 1, primo periodo, e 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall'art. 19 o nelle comunicazioni previste dall'art. 20, comma 2, fornisce false indicazioni è punito con l'arresto fino a tre anni.

3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni al capitale delle società finanziarie capogruppo.

Art. 140 *(Comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale di banche, di società appartenenti a un gruppo bancario e di intermediari finanziari).* — 1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3, e 4, 63 e 110, commi 1, 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni; la stessa sanzione si applica per le comunicazioni eseguite con un ritardo superiore a trenta giorni; per le comunicazioni eseguite con un ritardo non superiore a trenta giorni si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1 fornisce indicazioni false è punito con l'arresto fino a tre anni.

Capo V

ALTRE SANZIONI

Art. 141 *(False comunicazioni relative a intermediari finanziari).* — 1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, per le comunicazioni previste dall'art. 106, commi 6 e 7, contenenti indicazioni false si applica la pena dell'arresto fino a tre anni.

Art. 142 *(Requisiti di onorabilità degli esponenti di intermediari finanziari).* — Omessa dichiarazione di decadenza o di sospensione.

Art. 143 *(Emissione di valori mobiliari).* — 1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 129, commi 2 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni sino alla metà del valore totale dell'operazione; nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3, 6 e 7 del medesimo articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni.

Art. 144 *(Altre sanzioni amministrative pecuniarie).* — 1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni per l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 106, commi 6 e 7, 107, 109, commi 2 e 3, 145, comma 3, 147 e 161, comma 5, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.

2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, e 112, è applicabile la sanzione prevista dal comma 1.

3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venticinque milioni per l'inosservanza delle norme contenute negli articoli 116 e 123 o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.

4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire cento milioni per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 128, comma 1, ovvero nel caso di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo art. 128. La stessa

sanzione è applicabile nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto dall'art. 121, comma 4, lettera *a).*

Capo VI

DISPOSIZIONI GENERALI
IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 145 *(Procedura sanzionatoria).* — 1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla società o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, propone al Ministro del tesoro l'applicazione delle sanzioni.

2. Il Ministro del tesoro, sulla base della proposta della Banca d'Italia, provvede ad applicare le sanzioni con decreto motivato.

3. Il decreto di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 144, commi 3 e 4, è pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data della notificazione, a cura e spese della banca, della società o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il decreto di applicazione delle altre sanzioni previste nel presente titolo è pubblicato, per estratto, sul bollettino previsto dall'art. 8.

4. Contro il decreto del Ministro del tesoro è ammesso reclamo alla corte di appello di Roma. Il reclamo deve essere notificato alla Banca d'Italia nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto impugnato e deve essere depositato presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica. La Banca d'Italia trasmette alla corte di appello gli atti ai quali il reclamo si riferisce, con le sue osservazioni.

5. La corte di appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti nonché consentire l'audizione, anche personale, delle parti.

6. Il giudizio della corte di appello è dato in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

7. Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della corte di appello, alla Banca d'Italia per la pubblicazione per estratto sul bollettino previsto dall'art. 8.

8. L'esecuzione delle sanzioni previste dall'art. 144, ivi compresa l'eventuale iscrizione a ruolo e le connesse incombenze, anche di tipo coattivo, ha luogo a cura delle direzioni regionali delle entrate del Ministero delle finanze competenti per territorio.

9. Le banche, le società e gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono del pagamento della sanzione e sono tenuti ad esercitare il regresso verso i responsabili.

10. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 58, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 385/1993 è il seguente:

«2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.

3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile».

— Si trascrive il testo dell'art. 67, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa):

«Art. 67 *(Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie).* — Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:

1) gli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso;

2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento;

3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;

4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati, se compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, agli istituti autorizzati a compiere operazioni di credito su pegno, limitatamente a queste operazioni, e agli istituti di credito fondiario. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 129 del citato decreto legislativo n. 385/1993:

«Art. 129 *(Emissione di valori mobiliari).* — 1. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri di importo non superiore a cento miliardi di lire o al maggiore importo determinato dalla Banca d'Italia sono liberamente effettuabili ove i valori mobiliari rientrino in tipologie previste dall'ordinamento e presentino le caratteristiche individuate dalla Banca d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR. Nel computo degli importi concorrono tutte le operazioni relative al medesimo emittente effettuate nell'arco dei dodici mesi precedenti.

2. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri non liberamente effettuabili ai sensi del comma 1 sono comunicate alla Banca d'Italia a cura degli interessati.

3. La comunicazione indica le quantità e le caratteristiche dei valori mobiliari nonché le modalità e i tempi di svolgimento dell'operazione. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione la Banca d'Italia può chiedere informazioni integrative.

4. L'operazione può essere effettuata decorsi venti giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richieste, delle informazioni integrative. Al fine di assicurare la stabilità e l'efficienza del mercato dei valori mobiliari, la Banca d'Italia, entro il medesimo termine di venti giorni, può, in conformità delle deliberazioni del CICR, vietare le operazioni non liberamente effettuabili ai sensi del comma 1 ovvero differire l'esecuzione delle operazioni di importo superiore al limite determinato ai sensi del medesimo comma 1.

5. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 6 non si applicano:

a) ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

b) ai titoli azionari, sempreché non rappresentativi della partecipazione a organismi d'investimento collettivo di tipo chiuso o aperto;

c) all'emissione di quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi d'investimento collettivo nazionali;

d) alla commercializzazione in Italia di quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi d'investimento collettivo situati in altri Paesi dell'Unione europea e conformi alle disposizioni dell'Unione.

6. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può individuare, in relazione alla quantità e alle caratteristiche dei valori mobiliari, alla natura dell'emittente o alle modalità di svolgimento dell'operazione, tipologie di operazioni sottratte all'obbligo di comunicazione ovvero assoggettate a una procedura semplificata di comunicazione.

7. La Banca d'Italia può richiedere agli emittenti e agli offerenti segnalazioni consuntive riguardanti i valori mobiliari collocati in Italia o comunque emessi da soggetti italiani. Tali segnalazioni possono riguardare anche operazioni non soggette a comunicazione ai sensi dei commi 1, 5 e 6.

8. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo».

— Per il testo dell'art. 143 si veda in nota all'art. 3.

— Il testo dell'art. 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 385/1993, è il seguente:

«2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche».

— Si trascrive il testo degli articoli 2410 e 2420 del codice civile.

«Art. 2410 *(Limiti all'emissione di obbligazioni).* — La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma non eccedente il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato.

Tale somma può essere superata:

1) quando le obbligazioni sono garantite da ipoteca su immobili di proprietà sociale, sino a due terzi del valore di questi;

2) quando l'eccedenza dell'importo delle obbligazioni rispetto al capitale versato è garantita da titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, aventi scadenza non anteriore a quella delle obbligazioni, ovvero da equivalente credito di annualità o sovvenzioni a carico dello Stato o di enti pubblici. I titoli devono rimanere depositati e le annualità o sovvenzioni devono essere vincolate presso un istituto di credito, per la parte necessaria a garantire il pagamento degli interessi e l'ammortamento delle relative obbligazioni, fino all'estinzione delle obbligazioni emesse.

Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, la società può essere autorizzata, con provvedimento dell'autorità governativa, ad emettere obbligazioni, anche senza le garanzie previste nel presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso.

Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società».

«Art. 2420 *(Sorteggio delle obbligazioni).* — 1. Le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullità, alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio».

Note all'art. 6:

— Il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, reca: «Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati».

— Il testo degli articoli 15, 16 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), è il seguente:

«Art. 15 *(Operazioni di credito a medio e lungo termine).* — 1. Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle stesse sulle concessioni governative.

In deroga al precedente comma, gli atti giudiziari relativi alle operazioni ivi indicate sono soggetti alle suddette imposte secondo il regime ordinario e le cambiali emesse in relazione alle operazioni stesse sono soggette alla imposta di bollo di lire 100 per ogni milione o frazione di milione.

Agli effetti di quest'articolo si considerano a medio e lungo termine le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi».

«Art. 16 *(Altre operazioni di credito).* — Le agevolazioni stabilite dall'art. 15 si applicano anche alle operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata, effettuati in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative da aziende e istituti di credito e loro sezioni o gestioni, nei seguenti settori:

1) credito per il lavoro italiano all'estero di cui al regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148;

2) *(soppresso);*

3) credito all'artigianato di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, e alla legge 25 luglio 1952, n. 949;

4) *(soppresso);*

5) credito cinematografico, di cui alle leggi 4 novembre 1965, n. 1213, e 14 agosto 1971, n. 819;

6) *(soppresso);*

7) credito teatrale, di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800;

8) credito di rifinanziamento effettuato a norma degli articoli 17, 18, 33 e 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949;

9) credito peschereccio d'esercizio».

«Art. 19 *(Finanziamenti speciali).* — Ferme restando le agevolazioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, i finanziamenti effettuati con fondi somministrati o conferiti dallo Stato o dalle regioni o gestiti per conto degli stessi non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva.

Non concorrono inoltre a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva:

a) i finanziamenti previsti dalle leggi speciali recanti provvidenze a favore di zone devastate da calamità naturali;

b) i finanziamenti fatti ad amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, a regioni, province e comuni e ad enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio.

L'imposta sostitutiva è ridotta alla metà per i mutui concessi dagli istituti di credito fondiario ad istituti autonomi per le case popolari e a cooperative edilizie in conformità alle disposizioni degli articoli 147 e 148 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Per le operazioni di finanziamento dei crediti all'esportazione previsti dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, di durata superiore ai diciotto mesi l'imposta sostitutiva si applica nella misura di cui al secondo comma dell'art. 18.

Il trattamento previsto agli effetti dell'imposta di bollo dal secondo comma dell'art. 15 è esteso anche agli effetti cambiari e titoli equivalenti indicati nel primo comma dell'art. 32 della legge citata nel precedente comma».

Nota all'art. 7:

— Per il decreto legislativo n. 58/1998, si veda nelle note all'art. 2.

99G0212

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1999.

Istituzione di una quarta sezione in funzione di corte di assise presso il tribunale di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 aprile 1951, n. 287, relativa al riordinamento dei giudizi di assise;

Vista la legge 21 febbraio 1984, n. 14, che modifica ed integra quanto disposto dalla legge sopra citata;

Rilevato dall'esame dei dati statistici relativi al periodo compreso tra il 1995 e tutto il 1997 che l'attuale articolazione in tre sezioni della corte di assise di Palermo non consente una ottimale ripartizione del lavoro determinando, nonostante l'elevata produttività dei magistrati addetti al settore, un consistente e costante incremento dei procedimenti pendenti;

Valutato che il considerevole numero di udienze tenute nello stesso periodo sopra considerato induce a ritenere che, in assenza di specifici interventi, le sezioni attualmente esistenti non potranno definire i singoli processi nei tempi imposti dallo stato di custodia cautelare cui versano molti degli imputati;

Considerato inoltre che i dati relativi ai procedimenti sopravvenuti nel corso degli ultimi tre anni evidenziano un costante incremento del carico di lavoro complessivo dell'ufficio, cosicché la situazione di disagio rappresentata dal presidente del tribunale di Palermo con nota del 21 settembre 1998 appare destinata ad aggravarsi nel tempo;

Ritenuto che la costituzione di una nuova sezione appare necessaria, oltre che alla luce del mero dato statistico, anche in relazione alla particolare qualità dei processi allo stato pendenti, tutti relativi a gravi fatti di sangue addebitabili alla criminalità organizzata, con un alto numero di imputati, di testimoni e di collaboratori di giustizia, coevamente impegnati in altri dibattimenti e per i quali si presentano di volta in volta considerevoli difficoltà di coordinamento con altri uffici giudiziari che determinano un ampliamento dei tempi di definizione dei processi;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 20 gennaio 1999;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Presso il tribunale di Palermo è istituita una quarta sezione in funzione di corte di assise, con sede di normale convocazione in Palermo.

La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari relativi alla citata sede sono determinati dalla tabella allegata al presente decreto che modifica, per la parte cui si riferisce, la tabella *N* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e successive variazioni.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1999

SCÀLFARO

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

TABELLA

CIRCOLI DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO E DI CORTE DI ASSISE

Distretto	Corti di assise di appello				Corti di assise			
	Numero	Sede di normale convocazione della corte	Corti di assise comprese nella circoscrizione della corte di assise di appello	Numero dei giudici popolari	Numero	Sede di normale convocazione della corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della corte di assise	Numero dei giudici popolari
						Agrigento		
						Agrigento	Agrigento-Sciacca	Uomini 270
						Agrigento		Donne 270
		Palermo				Palermo		
Palermo	3	Palermo	Agrigento-Palermo-Trapani	Uomini 990	9	Palermo	Palermo-Termini Imerese	Uomini 1413
		Palermo		Donne 990		Palermo		Donne 1413
						Palermo		
						Trapani	Marsala-Trapani	Uomini 270
						Trapani		Donne 270

Visto: *il Ministro di grazia e giustizia*
DILIBERTO

99A3789

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 4 maggio 1999.

Riconoscimento di titolo di formazione professionale estero quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica negli ambiti territoriali Firenze-Fiesole.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante «legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica» e in particolare l'art. 11, «Attività professionali»;

Vista l'istanza del 6 ottobre 1997 della sig.ra Anna Evers, cittadina olandese, nata a L'Aia l'8 novembre 1954, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 14 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito in Germania in data 8 febbraio 1993, ai fini dell'accesso ed esercizio in Firenze-Fiesole della professione di «guida turistica»;

Considerato inoltre che la sig.ra Anna Evers risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 2 marzo 1999, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Visto che con la predetta istanza la sig.ra Anna Evers ha esercitato il diritto di opzione di cui al citato art. 6 scegliendo quale misura compensativa il compimento di un tirocinio di adattamento;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione del tirocinio sono di competenza della regione Toscana;

Vista la nota n. 103/12002/10.13.2 del 28 aprile 1999, con cui la regione Toscana ha indicato i contenuti dell'integrazione formativa da realizzarsi tramite il tirocinio di adattamento;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Anna Evers nata a L'Aia l'8 novembre 1954, cittadina olandese, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Firenze e Fiesole.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento della durata di dodici mesi, da svolgersi sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo le condizioni individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 4 maggio 1999

Il dirigente: SERENO

ALLEGATO *A*

MATERIE OGGETTO DEL TIROCINIO DI ADATTAMENTO DELLA SIG. ANNA EVERS, NATA A L'AIA L'8 NOVEMBRE 1954 E RESIDENTE A FIRENZE, DI SEGUITO DETTA «TIROCINANTE», PER GUIDA TURISTICA AMBITO FIRENZE E FIESOLE.

Storia dell'arte e archeologia:

carattere dei vari periodi della storia dell'arte in Italia: età classica, medioevale, moderna e contemporanea. Distinzione dei singoli stili cli architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte. Carattere e storia della ricerca archeologica. Con riferimento all'ambito territoriale: Firenze-Fiesole: conoscenza dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico-artistico e archeologico, nonché dei musei, delle raccolte e delle opere ivi esposte.

Carattere e storia del territorio:

caratteri naturali e storici del paesaggio toscano. Paesaggio rurale e paesaggio urbano. Principali risorse ambientali, economiche e produttive del territorio toscano. La rete regionale delle comunicazioni. Con riferimento all'ambito territoriale Firenze-Fiesole: conoscenza delle bellezze naturali, dell'economia locale e delle attività produttive, nonché conoscenza dei principali avvenimenti storici, politici e sociali che hanno influito sull'assetto del territorio.

Tradizioni e manifestazioni:

principali usi e costumi. Principali manifestazioni a carattere turistico. Con riferimento all'ambito Firenze-Fiesole: conoscenza delle tradizioni gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni culturali e degli eventi cuturali.

Itinerari turistici:

conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, delle principali strutture ricettive, dei servizi pubblici e delle comunicazioni con riferimento all'ambito territoriale Firenze-Fiesole.

Lingua italiana:

è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio avviene sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per gli ambiti territoriali Firenze-Fiesole, che curerà l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla regione Toscana la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della regione Toscana. A tale scopo responsabile trasmetterà alla regione Toscana (Dipartimento dello sviluppo economico, via di Novoli n. 26 - Firenze una relazione conclusiva nella quale si illustreranno i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante e si esprimerà la valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito Firenze-Fiesole.

In caso di valutazione finale sfavorevole il tirocinio può essere ripetuto.

Qualora il tirocinio sia stato effettuato con esito positivo, la regione Toscana rilascerà alla tirocinante un attestato di idoneità all'esercizio della professione, valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio da parte del comune (articoli 6, 7, 11 comma 2 della legge regionale n. 80/1995).

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento la tirocinante è tenuta al rispetto delle norme previste dalla legge regionale n. 80/1995 ed è soggetta alle sanzioni ivi previste, con esclusione di quelle relative al possesso della prescritta autorizzazione comunale.

99A3792

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 maggio 1999.

Distribuzione gratuita da parte degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici delle entrate di alcuni modelli di dichiarazione dei redditi per l'anno 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 131;

Ritenuto che occorre stabilire i modelli di dichiarazione dei redditi in distribuzione gratuita presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette e gli uffici delle entrate;

Considerata l'opportunità di affidare la predetta distribuzione agli uffici delle imposte dirette ed agli uffici delle entrate soltanto per i modelli che, per interessare singole categorie di reddito, sono richiesti da un limitato numero di contribuenti;

Decreta:

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette e gli uffici delle entrate provvederanno alla distribuzione gratuita dei seguenti modelli di dichiarazione dei redditi:

Mod. Unico 99 Società di capitali e busta;

Mod. Unico 99 Enti non commerciali e busta;

Mod. Unico 99 Società di persone e busta;

Mod. 770 base e busta;

Mod. 770 quadri aggiuntivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A3848

DECRETO 11 maggio 1999.

Prezzo di vendita delle schede della dichiarazione dei redditi e determinazione degli aggi ai rivenditori per l'anno 1999.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Considerata l'esigenza di fissare, per le schede della dichiarazione dei redditi da esitare tramite l'Ente tabacchi italiani, il prezzo di vendita al pubblico nonché la misura dell'aggio da attribuire all'Ente tabacchi italiani, ai gestori degli organi di vendita ed ai rivenditori di generi di monopolio, i quali provvedono alla distribuzione ed alla vendita al pubblico degli stampati di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico delle schede e dei relativi quadri occorrenti per la dichiarazione dei redditi è fissato:

in L. 1.100 (millecento) per la scheda modello Unico 99 - Persone fisiche - fascicolo I - modello base per la dichiarazione e istitruzioni - completo con busta;

in L. 4.500 (quattromilacinquecento) per la scheda modello Unico 99 - Persone fisiche - fascicolo 2 - Quadri aggiuntivi e istruzioni;

in L. 4.800 (quattromilaottocento) per la scheda modello unico 99 - Società di persone e busta - dichiarazione delle società di persone ed equiparate;

in L. 4.800 (quattromilaottocento) per la scheda modello Unico 99 - Società di capitali e busta - dichiarazione delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati;

in L. 5.200 (cinquemiladuecento) per la scheda modello Unico 99 - Enti non commerciali ed equiparati - dichiarazione degli enti non commerciali residenti e delle società ed enti non residenti equiparati soggetti all'IRPEG;

in L. 200 (duecento) per la scheda modello 770 con busta;

in L. 800 (ottocento) per le istruzioni del modello 770;

in L. 200 (duecento) per il quadro 770/SA;

in L. 200 (duecento) per il quadro 770/SB;

in L. 200 (duecento) per il quadro 770/SC;

in L. 200 (duecento) per il quadro 770/SD;

in L. 200 (duecento) per il quadro 770/SE;

in L. 200 (duecento) per il quadro 770/SI;

in L. 200 (duecento) per il quadro 770/SK;

in L. 200 (duecento) per il quadro 770/SS;

in L. 200 (duecento) per il quadro 770/ST;

in L. 200 (duecento) per il quadro 770/SU;

in L. 200 (duecento) per il quadro 770/SW.

Art. 2.

L'Ente tabacchi italiani che è incaricato del servizio e che vi provvede tramite i propri organi di vendita e le rivendite di generi di monopolio, è autorizzato a trattenere l'aggio di lire 625 (seicentoventicinque) sui suindicati prezzi di vendita di L. 5.200, l'aggio di L. 580 (cinquecentottanta) sui suindicati prezzi di vendita di L. 4.800, l'aggio di L. 540 (cinquecentoquaranta) sui suindicati prezzi di vendita di L. 4.500, l'aggio di L. 120 (centoventi) sui suindicati prezzi di vendita di L. 1.100 e di L. 800, e l'aggio di L. 80 (ottanta) sui prezzi di vendita di L. 200;

Le somme trattenute vanno attribuite come segue:

a) all'Ente tabacchi italiani L. 20 (venti) per ogni scheda e quadro venduto;

b) ai gestori degli organi di vendita L. 160 (centosessanta) per le schede del modello Unico 99 - Enti non commerciali ed equiparati - dichiarazione degli enti non commerciali residenti e delle società ed enti non residenti equiparati soggetti all'IRPEG;

L. 145 (centoquarantacinque) per le schede dei modelli:

Unico 99 - Società di persone e busta - dichiarazione delle società di persone ed equiparate;

Unico 99 - Società di capitali e busta - dichiarazione delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati;

L. 135 (centotrentacinque) per la scheda del modello Unico 99 - Persone fisiche - fascicolo 2 - quadri aggiuntivi e istruzioni;

L. 30 (trenta) per la scheda del modello unico 99 - Persone fisiche - fascicolo 1 - modello base per la dichiarazione e istruzioni - completo con busta - e per le istruzioni del modello 770;

L. 20 (venti) per il modello 770 base e busta e per i quadri 770/SA, 770/SB, 770/SC, 770/SD, 770/SE, 770/SI, 770/SK, 770/SS, 770/ST, 770/SU, 770/SW;

c) ai rivenditori dei generi di monopolio L. 365 (trecentosessantacinque) per le schede del modello Unico 99 - Enti non commerciali ed equiparati - dichiarazione degli enti non commerciali residenti e delle società ed enti non residenti equiparati soggetti all'IRPEG;

L. 335 (trecentotrentacinque) per le schede dei modelli:

Unico 99 - Società di persone e busta - dichiarazione delle società di persone ed equiparate;

Unico 99 - Società di capitali e busta - dichiarazione delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati;

L. 315 (trecentoquindici) per la scheda del modello Unico 99 - Persone fisiche - fascicolo 2 - quadri aggiuntivi e istruzioni;

L. 70 (settanta) per le schede dei modelli Unico 99 Persone fisiche - fascicolo 1 - modello base per la dichiarazione e istruzioni - completo con busta, e per le istruzioni del modello 770;

L. 40 (quaranta) per il modello 770 base e busta e per i quadri 770/SA, 770/SB, 770/SC, 770/SD, 770/SE, 770/SI, 770/SK, 770/SS, 770/ST, 770/SU, 770/SW.

Gli aggi sopra indicati sono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto.

L'Ente tabacchi italiani è autorizzato a fornire alle rivendite di generi di monopolio una scorta a credito delle schede e dei quadri per la dichiarazione dei redditi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1999

Il Ministro: VISCO

99A3849

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 10 maggio 1999.

Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e, in particolare, l'art. 22, comma 2, il quale prevede che il Ministro del tesoro determina periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;

Visti i decreti del 28 giugno 1989, del 26 giugno 1990, del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993, con i quali sono state fissate le condizioni massime applicabili ai mutui suindicati;

Ritenuta l'opportunità di modificare le condizioni di cui ai predetti decreti ministeriali, fissando a tal fine nuovi parametri più rappresentativi del livello dei tassi di interesse di mercato;

Decreta:

Art. 1.

1. I mutui contratti dai comuni, dalle province e dai loro consorzi, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono regolati a tasso fisso o a tasso variabile.

Art. 2.

1. Nelle operazioni di mutuo regolate a tasso fisso il costo globale annuo massimo applicabile è fissato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:

a) fino a 10 anni: Interest Rate Swap 7 anni + 0,70%;

b) fino a 15 anni: Interest Rate Swap 10 anni + 0,75%;

c) oltre 15 anni: Interest Rate Swap 12 anni + 0,80%.

2. Per Interest Rate Swap s'intende il tasso lettera verso EURIBOR a 6 mesi rilevato alle ore 11 del giorno lavorativo precedente quello di stipula del contratto di mutuo. I tassi Swap sono riportati alla pagina TTST1 del circuito REUTERS.

Art. 3.

1. Nelle operazioni di mutuo regolate a tasso variabile il costo globale annuo massimo applicabile è fissato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:

a) fino a 10 anni: EURIBOR a 6 mesi + 0,70%;

b) fino a 15 anni: EURIBOR a 6 mesi + 0,75%;

c) oltre 15 anni: EURIBOR a 6 mesi + 0,80%.

2. Il tasso EURIBOR a 6 mesi è rilevabile alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate.

3. I tassi di cui al comma 1 sono rilevati due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi.

Art. 4.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A3793

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 maggio 1999.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Viaggi nel Sole, in Crotone.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 11 aprile 1986, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Viaggi nel Sole;

Visto il proprio provvedimento in data 11 aprile 1998, con il quale il commissario è stato autorizzato a depositare presso la cancelleria del tribunale di Roma il bilancio finale di liquidazione con il conto economico, il rendiconto della gestione ed il piano di riparto tra i creditori ai sensi dell'art. 213, legge fallimentare, dandone comunicazione agli interessati mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1998, n. 119;

Vista l'istanza in data 5 febbraio 1999 con la quale il commissario, nel rilevare che nessuna contestazione è stata presentata ai suddetti bilanci, rendiconto della gestione e piano di riparto, chiede che venga disposta la chiusura dell'amministrazione straordinaria della

S.r.l. Viaggi nel Sole e venga autorizzato l'adempimento di tutte le attività attinenti la chiusura tra le quali la cancellazione della società dal registro delle imprese;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che detta i criteri di ripartizione delle competenze dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che, verificatisi i presupposti sopraindicati, è necessario disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Viaggi nel Sole;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Viaggi nel Sole, con sede legale in Crotone, di cui alle premesse.

Art. 2.

L'avv. Antonio Cospito provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura, tra le quali, la richiesta di cancellazione della S.r.l. Viaggi nel Sole all'ufficio del registro delle imprese.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1999

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
GUGLIELMINI

99A3798

DECRETO 9 maggio 1999.

Proroga della continuazione all'esercizio d'impresa della S.r.l. Proter - Produzioni tecniche riunite.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 9 maggio 1996 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con il quale la S.r.l. Proter - Produzioni tecniche riunite, è posta in amministrazione straordinaria ed è disposta la continuazione all'esercizio provvisorio d'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto in data 22 giugno 1998 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con il quale è stato prorogato di un ulteriore anno l'esercizio d'impresa della S.r.l. Proter - Produzioni tecniche riunite;

Vista l'istanza del commissario pervenuta in data 27 aprile 1999 volta ad ottenere la proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per un ulteriore anno;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che detta i criteri di ripartizione delle competenze dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Rilevato che ai fini delle sopracitate disposizioni l'attività in oggetto rientra tra le attività di competenza dirigenziale;

Ravvisato che sussistono i presupposti per la concessione di tale proroga;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Proter - Produzioni tecniche riunite, è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa a far data dal 9 maggio 1999.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per la iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1999

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale del Tesoro
DRAGHI

99A3814

DECRETO 11 maggio 1999.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. So.Ge.Pa. - Società gestione partecipazione, in Colico.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 16 febbraio 1999 con la quale il tribunale di Lecco ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.r.l. So.Ge.Pa. - Società gestione partecipazione, con sede in Colico (Lecco), zona industriale, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. Cariboni Paride ai sensi dell'art. 3, del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 9 maggio 1996 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Cariboni Paride è stata disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono stati nominati commissari il dott. Angelo Rovati, l'ing. Sergio D'Alò ed il dott. Giorgio Cumin;

Viste le dimissioni dall'incarico presentate in data 23 maggio 1996 dall'ing. Sergio D'Alò ed in data 3 giugno 1996 dal dott. Angelo Rovati;

Visto il proprio decreto in data 5 luglio 1996 con cui il dott. Giorgio Cumin è nominato commissario unico della S.p.a. Cariboni Paride;

Visti i propri decreti in data 16 maggio 1996 e 26 maggio 1997, con cui nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Cariboni Paride è nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e dell'art. 198 della legge fallimentare;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.r.l. So.Ge.Pa. - Società gestione partecipazione, alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso commissario nonché lo stesso comitato di sorveglianza nominati per la S.p.a. Cariboni Paride;

Ritenuto che non sussistono i presupposti perché venga disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. So.Ge.Pa. - Società gestione partecipazione, con sede in Colico (Lecco), zona industriale, collegata alla S.p.a. Cariboni Paride è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È nominato commissario il dott. Giorgio Cumin, nato a Milano il 7 ottobre 1937.

Art. 3.

Il comitato di sorveglianza della S.p.a. Cariboni Paride di cui in premessa, è preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. So.Ge.Pa. - Società gestione partecipazione.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1999

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
CIAMPI

99A3813

DECRETO 11 maggio 1999.

Differimento del termine finale di presentazione delle domande relative al 1999 per la concessione delle agevolazioni della legge 19 dicembre 1992, n. 488, in favore delle iniziative del settore turistico-alberghiero.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto ministeriale del 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale del 31 luglio 1997, n. 319;

Visto l'art. 9, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni della legge

n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero e rimanda a specifiche direttive la fissazione, in particolare, delle attività e delle iniziative ammissibili, dei meccanismi di valutazione delle domande e dei criteri per la formazione di specifiche graduatorie;

Visto il proprio decreto del 20 luglio 1998 con il quale sono state emanate le predette direttive;

Vista la propria circolare esplicativa del 19 marzo 1999 con la quale sono state fornite le necessarie indicazioni per l'accesso alle predette agevolazioni in favore del settore turistico-alberghiero ed è stata, tra l'altro, definita la relativa modulistica per la presentazione delle domande relative al 1999;

Visto il proprio decreto del 19 marzo 1999 con il quale sono stati fissati i termini di presentazione delle predette domande relative al 1999 dal 15 aprile al 15 maggio 1999;

Considerato opportuno, al fine di consentire alle imprese di condurre ulteriori approfondimenti normativi per una corretta e puntuale predisposizione delle domande di agevolazioni e della relativa documentazione, concedere un ulteriore periodo di tempo rispetto a quello trascorso tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della richiamata circolare del 19 marzo 1999, con la conseguente disponibilità della necessaria modulistica, ed il suddetto termine finale di presentazione delle domande;

Ritenuto, pertanto, opportuno differire il termine finale di presentazione delle domande per il 1999, già fissato al 15 maggio 1999;

Decreta:

Articolo unico

1. Il termine finale di presentazione delle domande relative al 1999 per la concessione delle agevolazioni della legge n. 488/1992 in favore delle iniziative del settore turistico-alberghiero di cui alle premesse, già fissato al 15 maggio 1999 con decreto ministeriale del 19 marzo 1999, è differito al 15 giugno 1999, per le motivazioni indicate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1999

Il Ministro: BERSANI

99A3845

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 aprile 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «C.I.E. Coop. Impianti - Soc. coop. a r.l.», in Falconara Marittima, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la propria delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria in data 10 marzo 1999 da cui si evince che la società cooperativa di produzione e lavoro «C.I.E. Coop. Impianti - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Falconara Marittima (Ancona), si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «C.I.E. Coop. Impianti - Soc. coop. a r.l.», con sede in Falconara Marittima (Ancona), costituita in data 13 novembre 1987 con atto a rogito del notaio dott. Guido Bucci di Ancona, omologato dal tribunale di Ancona con decreto del 24 novembre 1987 e posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il prof. Andrea Calderigi con studio in Ancona - Corso Garibaldi n. 96, ne è nominato commissario in liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 aprile 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A3803

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 10 maggio 1999.

Autorizzazione al trattamento di dati a carattere giudiziario da parte di privati e di enti pubblici economici.

IL GARANTE

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello e del prof. Ugo De Siervo, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto, in particolare, l'art. 24, comma 1, della medesima legge, che ammette il trattamento di dati personali idonei a rivelare i provvedimenti giudiziari indicati nell'art. 686, commi 1, lettere *a)* e *d),* 2 e 3, del codice di procedura penale, da parte di soggetti pubblici e privati e di enti pubblici economici, «soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate»;

Visto l'art. 41, comma 5, della stessa legge, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389, in base al quale i trattamenti dei dati di cui al citato art. 24 potevano essere proseguiti sino all'8 maggio 1999 anche in assenza delle disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante;

Viste le comunicazioni pervenute al Garante ai sensi del medesimo art. 41, comma 5;

Considerato che diversi trattamenti dei predetti dati da parte di soggetti pubblici sono disciplinati nel decreto legislativo approvato il 7 maggio 1999 dal Consiglio dei Ministri in attuazione delle leggi del 31 dicembre 1996, n. 676 e del 6 ottobre 1998, n. 344;

Constatata, invece, la necessità di evitare che diversi soggetti privati ed enti pubblici economici debbano interrompere alcuni trattamenti di dati che risultano giustificati da una finalità di rilevante interesse pubblico in ragione della loro natura e degli scopi ai quali essi sono strumentali;

Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio, nei confronti di singoli titolari oppure, con provvedimenti generali, di determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123);

Viste le autorizzazioni generali già rilasciate dal Garante in ordine ai trattamenti di dati sensibili da parte di soggetti privati, di enti pubblici economici e di organismi sanitari pubblici (nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del 1997 e del 1998);

Ritenuto opportuno rilasciare una autorizzazione generale anche in ordine ai dati di carattere giudiziario citati in premessa, al fine di proseguire nell'intento di semplificazione degli adempimenti previsti dalla legge n. 675/1996, di armonizzare le prescrizioni da impartire ad una ampia categoria di titolari del trattamento e di favorire altresì la funzionalità dell'ufficio del Garante;

Considerato che l'art. 8, par. 5, della direttiva comunitaria n. 95/46/CE del 24 ottobre 1995, prevede specifiche garanzie per i dati sopraindicati e per altre categorie di dati a carattere giudiziario, in quanto ammette il trattamento dei dati relativi alla più ampia categoria delle «infrazioni, ... condanne penali o ... misure di sicurezza» «... solo sotto controllo dell'autorità pubblica, o se vengono fornite opportune garanzie specifiche, sulla base del diritto nazionale, fatte salve le deroghe che possono essere fissate dallo Stato membro in base ad una disposizione nazionale che preveda garanzie appropriate e specifiche», sempreché un «registro completo» delle condanne penali sia tenuto «solo sotto il controllo dell'autorità pubblica»;

Ritenuto che in vista dell'attuazione legislativa di tale disciplina comunitaria è opportuno che la presente autorizzazione generale non rechi disposizioni particolarmente dettagliate, in modo da evitare che l'attività dei titolari dei trattamenti sia soggetta a modifiche sostanziali nel corso di un breve periodo di tempo, ferme restando alcune garanzie per gli interessati;

Ritenuta, in particolare, la necessità di favorire la prosecuzione dell'attività di documentazione, studio e ricerca in campo giuridico, in particolare per quanto riguarda la diffusione di dati relativi a precedenti giurisprudenziali, in ragione sia dell'affinità che tali attività presentano con quelle di manifestazione del pensiero già disciplinate dagli articoli 12, 20 e 25 della legge n. 675/1996, sia della prevista adozione di norme volte a favorire lo sviluppo dell'informatica giuridica ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *l)*, della legge n. 676/1996;

Ritenuto, tuttavia, opportuno che la presente autorizzazione prenda comunque in considerazione le finalità dei trattamenti, le categorie di interessati e di destinatari della comunicazione e della diffusione, nonché il periodo di conservazione dei dati, in quanto la disci-

plina di tali aspetti è prevista dalla legge n. 675/1996 ai fini dell'applicazione delle norme sull'esonero dall'obbligo della notificazione e sulla notificazione semplificata (art. 7, comma 5-*quater*);

Considerata la necessità che sia garantito, anche nell'attuale fase transitoria, il rispetto di alcuni princìpi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, specie per quanto riguarda la riservatezza e l'identità personale;

Visto l'art. 35 della legge n. 675/1996 che sanziona penalmente la violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione;

Autorizza:

i trattamenti di dati personali idonei a rivelare i provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere *a)* e *d),* 2 e 3, del codice di procedura penale, per le rilevanti finalità di interesse pubblico di seguito specificate ai sensi dell'art. 24 della legge n. 675/1996 e secondo le seguenti prescrizioni:

Capo I

RAPPORTI DI LAVORO

1) *Ambito di applicazione e finalità del trattamento.*

L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta di parte, a persone fisiche e giuridiche, enti, associazioni ed organismi che:

a) sono parte di un rapporto di lavoro;

b) utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o temporanee ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (in materia di prestazioni di lavoro temporaneo);

c) conferiscono un incarico professionale a consulenti, liberi professionisti, agenti, rappresentanti e mandatari.

Il trattamento deve essere strettamente necessario per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi, anche aziendali, ovvero dalla normativa comunitaria, e ai soli fini della gestione del rapporto di lavoro, anche autonomo o non retribuito od onorario.

L'autorizzazione è altresì rilasciata a soggetti che in relazione ad un'attività di composizione di controversie esercitata in conformità alla legge svolgono un trattamento strettamente necessario al medesimo fine.

2) *Interessati ai quali i dati si riferiscono.*

Il trattamento può riguardare dati attinenti a soggetti che hanno assunto o intendono assumere la qualità di:

a) lavoratori dipendenti, anche se prestatori di lavoro temporaneo o in rapporto di tirocinio, apprendistato e formazione lavoro, ovvero di associati anche in compartecipazione o di titolari di borse di lavoro e di rapporti analoghi;

b) amministratori o membri di organi esecutivi o di controllo;

c) consulenti e liberi professionisti, agenti, rappresentanti e mandatari.

Capo II

ORGANISMI DI TIPO ASSOCIATIVO E FONDAZIONI

1) *Ambito di applicazione e finalità del trattamento.*

L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta:

a) ad associazioni anche non riconosciute, ivi compresi partiti e movimenti politici, associazioni ed organizzazioni sindacali, patronati, associazioni a scopo assistenziale o di volontariato, a fondazioni, comitati e ad ogni altro ente, consorzio od organismo senza scopo di lucro, dotati o meno di personalità giuridica, nonché a cooperative sociali e società di mutuo soccorso di cui, rispettivamente, alle leggi 8 novembre 1991, n. 381 e 15 aprile 1886, n. 3818;

b) ad enti ed associazioni anche non riconosciute che curano il patrocinio, il recupero, l'istruzione, la formazione professionale, l'assistenza socio-sanitaria, la beneficenza e la tutela di diritti in favore dei soggetti cui si riferiscono i dati o dei relativi familiari e conviventi.

Il trattamento deve essere strettamente necessario per perseguire scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o da un contratto collettivo.

2) *Interessati ai quali i dati si riferiscono.*

Il trattamento può riguardare dati attinenti:

a) ad associati, soci e aderenti, nonché, nei casi in cui l'utilizzazione dei dati sia prevista dall'atto costitutivo o dallo statuto, a soggetti che presentano richiesta di ammissione o di adesione;

b) a beneficiari, assistiti e fruitori delle attività o dei servizi prestati dall'associazione, dall'ente o dal diverso organismo.

Capo III

LIBERI PROFESSIONISTI

1) *Ambito di applicazione e finalità del trattamento.*

L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta ai:

a) liberi professionisti, anche associati, tenuti ad iscriversi in albi o elenchi per l'esercizio di un'attività professionale in forma individuale o associata, o in conformità alle norme di attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, in tema di attività di assistenza e consulenza;

b) soggetti iscritti nei corrispondenti albi o elenchi speciali, istituiti anche ai sensi dell'art. 34 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e successive modificazioni e integrazioni, recante l'ordinamento della professione di avvocato;

c) sostituti e ausiliari che collaborano con il libero professionista ai sensi dell'art. 2232 del codice civile, praticanti e tirocinanti, qualora tali soggetti siano titolari di un autonomo trattamento o siano contitolari del trattamento effettuato dal libero professionista.

2) *Interessati ai quali i dati si riferiscono.*

Il trattamento può riguardare dati attinenti ai clienti.

I dati relativi ai terzi possono essere trattati solo ove ciò sia strettamente indispensabile per eseguire specifiche prestazioni professionali richieste dai clienti per scopi determinati e legittimi.

Capo IV

IMPRESE BANCARIE ED ASSICURATIVE ED ALTRI TRATTAMENTI

1) *Ambito di applicazione e finalità del trattamento.*

L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta:

a) ad imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria e creditizia o assicurativa, anche se in stato di liquidazione coatta amministrativa, ai fini: 1) dell'accertamento, nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti, del requisito di onorabilità nei confronti di soci e titolari di cariche direttive o elettive; 2) dell'accertamento, nei soli casi espressamente previsti dalla legge, di requisiti soggettivi e di presupposti interdittivi in particolare ai sensi del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sull'assegno bancario; 3) dell'accertamento di situazioni di concreto rischio per il corretto esercizio dell'attività assicurativa, in relazione ad illeciti direttamente connessi con la medesima attività. Per questi ultimi casi, limitatamente ai trattamenti di dati registrati in una specifica banca di dati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *a)*, della legge n. 675/1996, il titolare deve inviare al Garante una dettagliata relazione sulle modalità del trattamento.

b) a soggetti titolari di un trattamento di dati svolto nell'ambito di un'attività di richiesta, acquisizione e consegna di atti e documenti presso i competenti uffici pubblici, effettuata su incarico degli interessati.

2) *Ulteriori trattamenti.*

L'autorizzazione è rilasciata altresì:

a) a chiunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, anche da parte di terzi, sempreché il diritto da far valere o difendere sia di rango pari a quello dell'interessato, e i dati siano trattati esclusivamente per tale finalità e per il periodo strettamente necessario per il suo perseguimento;

b) a persone fisiche e giuridiche, istituti, enti ed organismi che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata con licenza prefettizia (art. 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni). Il trattamento deve essere necessario: 1) per permettere a chi conferisce uno specifico incarico di far valere o difendere in sede giudiziaria un proprio diritto di rango pari a quello del soggetto al quale si riferiscono i dati, ovvero di un diritto della personalità o di un altro diritto fondamentale ed inviolabile; 2) su incarico di un difensore nell'ambito del procedimento penale, per ricercare e individuare elementi a favore del relativo assistito da utilizzare ai soli fini dell'esercizio del diritto alla prova (articoli 190 del codice di procedura penale e 38 delle relative norme di attuazione);

c) a chiunque, per adempiere ad obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, contenute anche nella legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, o per poter produrre la documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare d'appalto.

Capo V

DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

1) *Ambito di applicazione e finalità del trattamento.*

L'autorizzazione è rilasciata per il trattamento, ivi compresa la diffusione, di dati per finalità di documentazione, di studio e di ricerca in campo giuridico, in particolare per quanto riguarda la raccolta e la diffusione di dati relativi a pronunce giurisprudenziali.

Capo VI

PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI I TRATTAMENTI

Per quanto non previsto dai capi che precedono, ai trattamenti ivi indicati si applicano, altresì, le seguenti prescrizioni:

1) *Dati trattati.*

Possono essere trattati i soli dati essenziali per le finalità per le quali è ammesso il trattamento e che non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

2) *Modalità di trattamento.*

Il trattamento dei dati deve essere effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente correlate agli obblighi, ai compiti o alle finalità precedentemente indicati.

Fuori dei casi previsti dai capi IV, punto 2 e V, o nei quali la notizia è acquisita da fonti accessibili a chiunque, i dati devono essere forniti dagli interessati, nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 689 del codice di procedura penale in tema di richiesta di certificati, salvo quanto previsto dall'art. 688 del medesimo codice per ciò che riguarda l'acquisizione di certificati del casellario giudiziale da parte di amministrazioni pubbliche e di enti incaricati di pubblici servizi.

3) *Conservazione dei dati.*

Con riferimento all'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1, lettera *e)*, della legge n. 675/1996, i dati possono essere conservati per il periodo di tempo previsto da leggi o regolamenti e, comunque, per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità perseguite.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettere *c), d)* ed *e)*,della legge, i soggetti autorizzati verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi. Al fine di assicurare che i dati siano strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità medesime, i soggetti autorizzati valutano specificamente il rapporto tra i dati e i singoli obblighi, compiti e prestazioni. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non necessari non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'essenzialità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente gli obblighi, i compiti e le prestazioni.

4) *Comunicazione e diffusione.*

I dati possono essere comunicati e, ove previsto dalla legge, diffusi, a soggetti pubblici o privati, nei limiti strettamente necessari per le finalità perseguite e nel rispetto, in ogni caso, del segreto professionale e delle altre prescrizioni sopraindicate.

5) *Richieste di autorizzazione.*

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione al Garante, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante si riserva l'adozione di ogni altro provvedimento per i trattamenti non considerati nella presente autorizzazione.

Per quanto riguarda invece i trattamenti disciplinati nel presente provvedimento, il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle relative prescrizioni, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in particolare, dalle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che vieta al datore di lavoro ai fini dell'assunzione e nello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.

6) *Efficacia temporale e disciplina transitoria.*

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dall' 8 maggio 1999, fino al 30 settembre 1999.

Qualora alla data dell'8 maggio 1999 il trattamento non sia già conforme alle prescrizioni della presente autorizzazione, il titolare può adeguarsi ad esse entro il 30 giugno 1999.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 1999

Il presidente
RODOTÀ

Il relatore
SANTANIELLO

Il segretario generale
BUTTARELLI

ALLEGATO

Si riporta il contenuto degli articoli 686, commi 1, lettere *a)* e *d),* 2 e 3, 688 e 689 del codice di procedura penale:

686. *Iscrizioni nel casellario giudiziale.*

1. Nel casellario giudiziale, oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni di legge, si iscrivono per estratto:

a) nella materia penale, regolata dal codice penale o da leggi speciali:

1) le sentenze di condanna e i decreti penali appena divenuti irrevocabili, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione ai sensi dell'art. 162 del codice penale, sempre che per le stesse non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;

2) i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non più soggetti a impugnazione che riguardano la pena,

le misure di sicurezza, gli effetti penali della condanna, l'applicazione dell'amnistia e la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere;

3) i provvedimenti che riguardano l'applicazione di pene accessorie;

4) le sentenze non più soggette a impugnazione che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità o disposto una misura di sicurezza o dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato;

b) (Omissis);

c) (Omissis);

d) i provvedimenti definitivi che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto od obbligo di soggiorno.

2. Quando sono state riconosciute dall'autorità giudiziaria, sono pure iscritte, nei casi previsti dal comma 1 lettera *a),* le sentenze pronunciate da autorità giudiziarie straniere.

3. Nel casellario si iscrive altresì, se si tratta di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata e dell'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata, per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per altra causa; devono inoltre essere iscritti i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione.

688. *Certificati del casellario giudiziale.*

1. Ogni organo avente giurisdizione penale ha il diritto di ottenere, per ragioni di giustizia penale, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona. Uguale diritto appartiene a tutte le amministrazioni pubbliche e agli enti incaricati di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per provvedere a un atto delle loro funzioni, in relazione alla persona cui il certificato stesso si riferisce.

2. Il pubblico ministero può richiedere, per ragioni di giustizia penale, il predetto certificato concernente la persona sottoposta alle indagini, l'imputato o il condannato. Il pubblico ministero e il difensore possono altresì chiedere, previa autorizzazione del giudice procedente, il certificato medesimo concernente la persona offesa dal reato o un testimone, per i fini indicati nell'art. 236.

3. Nei certificati spediti per ragioni di elettorato non si fa menzione delle condanne e di altri provvedimenti che non hanno influenza sul diritto elettorale.

689. *Certificati richiesti dall'interessato.*

1. La persona alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono ha diritto di ottenere i relativi certificati senza motivare la domanda.

2. I certificati rilasciati a norma del comma 1 sono:

a) certificato generale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione:

1) delle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'art. 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;

2) delle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e delle condanne per reati estinti a norma dell'art. 167 comma 1 del codice penale;

3) delle condanne per reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'art. 556 del codice penale;

4) delle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia e di quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;

5) delle sentenze previste dall'art. 445 e delle sentenze che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato;

6) delle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;

7) dei provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;

8) dei provvedimenti indicati nell'art. 686 comma 1 lettera *b)* n. 1), quando l'interdizione o la inabilitazione è stata revocata;

9) dei provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito è stato riabilitato con sentenza definitiva;

b) certificato penale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione di quelle indicate nella lettera *a)* numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) e di quelle indicate nell'art. 686 comma 1 lettere *b)* e *c);*

c) certificato civile, nel quale sono riportate le iscrizioni indicate nell'art. 686, comma 1, lettere *b)* e *c)*, ad eccezione di quelle indicate nei numeri 8) e 9) della lettera *a)* del presente comma nonché i provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacità del condannato.

3. Quando è menzionata una condanna, nel certificato è indicata anche l'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione o l'avvenuta estinzione della pena per una delle cause indicate nell'art. 686, comma 3.

99A3815

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI

CIRCOLARE 7 maggio 1999.

Procedura di accesso ai benefici concessi ai volontari impiegati dalle organizzazioni di volontariato e dalle o.n.g. aderenti al tavolo di coordinamento per i profughi del Kosovo e che operano a favore dei profughi kosovari.

L'ordinanza del Ministro dell'interno del 1° aprile 1999, n. 2968, — d'ora in avanti citata con il solo riferimento «ordinanza» — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 dell'8 aprile 1999, ha esteso anche ai volontari che svolgono attività di assistenza sociale e igienico-sanitaria i benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, chiamati a fornire la propria collaborazione per le attività di cui all'ordinanza stessa.

La presente circolare ha quindi lo scopo di rendere attuali le disposizioni dell'ordinanza per la parte relativa alle modalità per la concessione dei suddetti benefici da parte del Dipartimento per gli affari sociali - d'ora in avanti citato con il solo riferimento «Dipartimento».

Le organizzazioni che utilizzano volontari nell'attività di assistenza ai profughi kosovari in Albania e che intendano richiedere i benefici cui alla suddetta ordinanza devono presentare al Dipartimento per gli affari sociali un progetto dal quale risulti quanto segue. (Si ricorda che i benefici spettano ai volontari che prestano la loro attività in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente a

fini di solidarietà, per un periodo consecutivo non superiore a trenta giorni continuativi e per non più di novanta giorni nell'anno).

Il progetto deve contenere:

a) la descrizione dell'azione che si intende compiere sul territorio albanese, i bisogni che si intende soddisfare con l'indicazione del numero (anche approssimativo) della popolazione servita, la specifica dei tempi di durata dell'azione, nonché nome, fini e compiti istituzionali, natura dell'associazione proponente (es. associazione di volontariato, organizzazione non governativa) l'ente finanziatore del progetto e l'importo del finanziamento;

b) l'indicazione dell'ambito territoriale di realizzazione;

c) il numero dei volontari (e non) coinvolti;

d) l'indicazione del profilo e del ruolo svolto dai singoli volontari;

e) l'indicazione della permanenza prevista per i volontari (il tempo di permanenza minimo in Albania deve essere di 10 giorni);

f) l'attestazione del legale rappresentante relativa alla completa autosufficienza dei volontari sul territorio in cui verrà realizzato il progetto;

g) l'indicazione del partner locale (se previsto);

h) l'indicazione del nominativo e del profilo della persona fisica responsabile delle operazioni presso la sede in Italia con indirizzo e riferimenti telefonici, fax, e-mail;

i) l'indicazione del nominativo e del profilo della persona fisica responsabile delle operazioni sul campo con indirizzo e riferimenti telefonici, fax, e-mail;

j) l'indicazione se si intende richiedere al Dipartimento affari sociali il rimborso al datore di lavoro (specificare se pubblico o privato, o se si tratta di lavoro autonomo);

k) nome cognome e data di nascita del legale rappresentante.

I volontari che operano per la realizzazione del progetto godono di un'assicurazione specifica, a cura del Dipartimento, per le operazioni che svolgono in Albania nel periodo dichiarato e ai fini dichiarati nel progetto.

Le organizzazioni che ricevono l'assenso alla concessione dei benefici da parte del Dipartimento vengono contattate direttamente dall'ufficio III - Servizio volontariato - che invia anche il modulo (da restituire via fax o per posta debitamente compilato entro sette giorni dal ricevimento) per la richiesta ufficiale del rimborso al datore di lavoro. Tutti i rimborsi sono disposti al termine della realizzazione del progetto. La richiesta di rimborso dev'essere corredata da un'attestazione del legale rappresentante dell'associazione che specifichi che il rimborso viene chiesto solo al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Almeno sette giorni prima della partenza dei volontari le organizzazioni comunicano al Dipartimento (ufficio V) i nominativi, la data di partenza ed il luogo di imbarco.

Non appena giunti a destinazione i volontari devono comunicare al rappresentante del Dipartimento per gli affari sociali a Tirana (presso la delegazione diplomatica speciale) per telefono o telefax, il loro arrivo ed il progetto di appartenenza. Analoga comunicazione deve essere fatta dal rappresentante legale dell'associazione al Dipartimento per gli affari sociali, ufficio I, al rientro del o dei volontari in Italia. Poiché questa dichiarazione è utile anche a fini assicurativi, se ne raccomanda la massima tempestività.

I progetti vanno presentati a:

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio V - Tavolo di coordinamento per i profughi del Kosovo - Via Veneto, 56, 00187 Roma.

Si raccomanda la trasmissione a mezzo fax prima dell'inoltro postale.

Per informazioni:

sulla valutazione del progetto: ufficio V, tel. 06-48161405-426;

sull'invio della modulistica relativa ai rimborsi: ufficio III - Servizio volontariato, tel. 06-48161576-496;

su assicurazioni e procedure di erogazione dei rimborsi: ufficio I, tel. 06-48161483.

Riferimenti del rappresentante del Dipartimento a Tirana: tel. 00355-42-40809 ÷ 13; 00355-38-2023387; fax 00355-42-40814 ÷ 15.

Il capo del Dipartimento: BOLAFFI

99A3846

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Avviso relativo alla avvenuta scadenza del termine per l'emanazione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi a direttive comunitarie.

Il giorno 14 maggio 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 98/54/CE della Commissione, del 16 luglio 1998, recante modifica delle direttive 71/250/CEE, 72/199/CEE, 73/46/CEE e che abroga la direttiva 75/84/CEE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 208 del 24 luglio 1998 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 91 del 19 novembre 1998.

99A3847

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modifica della circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia in Amburgo (Germania)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Articolo unico

La circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia di prima categoria in Amburgo (Germania) è modificata come segue a decorrere dal 1º agosto 1999: i laender di Amburgo, Brema, Schleswig-Holstein, Mecklemburgo-Pomerania anteriore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 1º aprile 1999

Il Ministro: DINI

99A3806

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Modificazioni allo statuto della fondazione Antonio Manes, in Roma

Con decreto ministeriale 19 aprile 1999 sono stati modificati gli articoli 2, 3 e 5 dello statuto della fondazione Antonio Manes, in Roma.

99A3807

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 13 maggio 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0622
Yen giapponese	129,20
Dracma greca	325,40
Corona danese	7,4330
Corona svedese	8,9634
Sterlina	0,65600
Corona norvegese	8,2190
Corona ceca	37,745
Lira cipriota	0,57884
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,99
Zloty polacco	4,1977
Tallero sloveno	193,8105
Franco svizzero	1,6013
Dollaro canadese	1,5540
Dollaro australiano	1,5891
Dollaro neozelandese	1,8992
Rand sudafricano	6,6255

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A3851

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di ricompensa al valore dell'Esercito

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 febbraio 1999 è stata conferita la seguente ricompensa, al valore dell'Esercito.

Medaglia d'oro
(alla memoria)

All'aiut. in cong. Vincenzo Li Causi nato il 22 novembre 1952 a Partanna (Trapani) con la motivazione:

«dipendente del SISMI di preclare doti morali e di elette qualità professionali, impegnato in Somalia in attività di ricerca finalizzata a favorire il supporto informativo al comando ITALFOR per la sicurezza delle basi e delle unità del contingente italiano, nonostante oggettive difficoltà ambientali, caratterizzate da continue condizioni di grave pericolo, offriva con generosità ed abnegazione la propria totale disponibilità per la riuscita di una missione che coinvolgeva il prestigio internazionale della nazione. Mentre si trovava a bordo di un automezzo militare per espletare compiti istituzionali e di protezione ad un camion civile che trasportava cittadini somali, veniva improvvisamente raggiunto da colpi di arma da fuoco sparati da una banda di somali all'indirizzo degli automezzi. Ciononostante, con palese sprezzo del pericolo e con profondo senso di responsabilità, reagiva prontamente all'aggressione e, dopo violento conflitto a fuoco, veniva gravemente colpito da un proiettile che ne causava il decesso. Luminoso esempio di elette virtù, di consapevole adempimento del dovere, proteso fino al sacrificio della vita». — Balad, 12 novembre 1993.

99A3698

Conferimento di ricompense al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1999 è stata conferita la seguente ricompensa, al merito dell'Esercito.

Croce d'oro
(alla memoria)

Al c.le magg. VPF Gianluca Catenaro nato il 7 giugno 1974 a Sora (Frosinone) con la motivazione:

«graduato paracadutista in ferma volontaria in possesso di elevatissime doti morali e professionali coniugate con altissimo senso del dovere, forte motivazione e sincero spirito di servizio, nel corso di una importantissima ed impegnativa attività addestrativa internazionale in Spagna, in un contesto operativo caratterizzato da forte realismo, riceveva, per le peculiari qualità di cui era in possesso, il compito delicatissimo di guidare e fornire sicurezza alla propria unità in movimento in area operativa sconosciuta in Paese straniero ed in presenza di altre unità del «partito contrapposto». Mentre con perizia ed intelligenza svolgeva attività di esplorazione anticipando l'autocolonna a tutti gli incroci e svolgendo attenta osservazione nel passaggio di punti tatticamente pericolosi, in un rettilineo, sempre in testa all'autocolonna a bordo del proprio motociclo, si volgeva più volte indietro per controllare l'andatura dei mezzi della propria unità anche quanto la stessa stava per incrociare un grosso veicolo. In tale particolare frangente metteva a repentaglio la propria incolumità e perdeva tragicamente la vita nell'adempimento del dovere e del compito assegnatogli. Si immolava così generosamente per far fronte ad una situazione di potenziale pericolo per i commilitoni che lo seguivano.

Chiarissimo esempio di grandissimo altruismo, di totale dedizione alle istituzioni e di sincero spirito di servizio che onora la specialità e l'Esercito italiano». — Agro Murcia (Spagna), 22 novembre 1994.

Con decreti ministeriali 9 dicembre 1998 sono state conferite le seguenti ricompense al merito dell'Esercito alle persone sottoelencate:

Croce d'oro

Al ten. gen. Bonifazio Incisa di Camerana Salvi del Pero di Luzzano nato il 19 febbraio 1934 a Novara con la movitazione: «Ufficiale generale in possesso di spiccate doti umane, intellettuali nonché di preclare qualità professionali si è dimostrato, in ogni circostanza ed in tutti i ruoli da lui ricoperti, esempio di somma competenza professionale nella risoluzione delle molteplici problematiche insorte nell'espletamento delle alte funzioni a lui affidate tra le quali emergono quelle di Capo di gabinetto del Ministro della difesa, di comandante della Regione militare nord-ovest nonchè di Capo di stato maggiore dell'Esercito.

Ha servito per oltre quarantaquattro anni l'Esercito italiano ed il Paese contribuendo ad accrescerne ed a rafforzarne il lustro ed il prestigio anche in ambito internazionale». — Roma, 29 maggio 1998.

Croce d'argento

Al ten. gen. Mario Buscemi nato il 29 marzo 1935 a Perugia con la motivazione: «ufficiale generale in possesso di eccellenti capacità intellettuali, non comuni doti umane e morali, si è prodigato senza riserve, in ogni circostanza e con incondizionato impegno, nell'espletamento degli onerosissimi incarichi da lui ricoperti, tra i quali emergono quelli di Sottocapo di stato maggiore dell'Esercito, di comandante della Regione militare della Sicilia, di ispettore delle scuole dell'Esercito e di Capo dell'ufficio del consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ha servito per oltre quarantatre anni l'Esercito italiano ed il Paese contribuendo ad accrescerne ed a rafforzarne il lustro ed il prestigio anche in ambito internazionale». — Roma, 29 maggio 1998.

Croce d'argento

Al ten. gen. Mauro Riva nato il 1° aprile 1935 a Roma con la motivazione: «ufficiale generale in possesso di spiccate doti umane, intellettuali nonché di rare qualità professionali, si è dimostrato in ogni circostanza un fulgido esempio per il personale alle dipendenze. Si è prodigato senza riserve nell'espletamento degli onerosissimi compiti connessi con l'assolvimento di incarichi di elevata valenza, tra i quali spiccano quelli di Comandante della regione militare centrale, di ispettore dell'Arma di artiglieria e per la difesa NBC, di ispettore delle armi dell'Esercito e di Presidente del Consiglio superiore delle forze armate.

Ha servito per oltre quarantaquattro anni l'Esercito italiano ed il Paese contribuendo ad accrescerne ed a rafforzarne il lustro ed il prestigio anche in ambito internazionale». — Roma, 29 maggio 1998.

Croce d'argento

Al ten. gen. Angelo Becchio nato il 5 maggio 1934 a Torino con la seguente motivazione: «ufficiale generale in possesso di non comuni doti umane, rare capacità intellettuali e professionali, si è prodigato, in ogni circostanza ed in tutti gli incarichi ricoperti, profondendo un incondizionato impegno nell'espletamento di onerosissimi compiti, tra i quali emergono quelli di ispettore dell'Arma di artiglieria e per la difesa NBC e di Comandante del 4° Corpo d'armata alpino.

Ha servito per oltre quarantatre anni l'Esercito italiano ed il Paese contribuendo ad accrescerne ed a rafforzarne il lustro ed il prestigio». — Roma, 29 maggio 1998.

Croce d'argento

Al ten. gen. Luigi Federici nato il 21 febbraio 1934 a Arcola (La Spezia) con la motivazione: «ufficiale generale in possesso di spiccate capacità intellettuali e professionali, dotato di eccezionale carisma, si è prodigato senza riserve in ogni circostanza con incondizionato impegno, nell'espletamento degli onerosissimi incarichi da lui ricoperti, tra i quali emergono quelli di Sottocapo di stato maggiore dell'Esercito, di Comandante del 4º Corpo d'armata alpino e di Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Ha servito per oltre quarantaquattro anni l'Esercito italiano ed il Paese contribuendo ad accrescerne ed a rafforzarne il lustro ed il prestigio anche in ambito internazionale». — Roma, 29 maggio 1998.

Croce d'argento
(alla memoria)

Al ten. gen. Silvio Di Napoli, nato il 19 luglio 1935 a Napoli con la motivazione: «ufficiale generale in possesso di rare capacità intellettuali non comuni doti umane e professionali, si è dimostrato in ogni circostanza un fulgido esempio prodigandosi, senza riserve, nell'espletamento degli onerosissimi compiti connessi con gli incarichi a lui affidati, tra i quali emergono quello di Comandante della Regione militare nord-ovest, di ispettore delle Armi di fanteria e di cavalleria e di presidente della sezione Esercito del Consiglio superiore delle forze armate.

Ha servito per oltre quarantaquattro anni l'Esercito italiano ed il Paese contribuendo ad accrescerne ed a rafforzarne il lustro ed il prestigio». — Roma, 29 maggio 1998.

Croce d'argento

Al ten. gen. Cesare Pucci nato il 24 febbraio 1934 a Lucca con la motivazione: «ufficiale generale in possesso di non comuni doti umane, rare capacità intellettuali e professionali, si è prodigato, in ogni circostanza, senza riserve e profondendo incondizionato impegno, nell'espletamento degli onerosissimi compiti, tra i quali emergono quelli di direttore del SISMI, di Comandante del 3º Corpo d'armata e di comandante delle forze terrestri alleate del Sud Europa.

Ha servito per oltre quarantuno anni l'Esercito italiano ed il Paese contribuendo ad accrescerne ed a rafforzarne il lustro ed il prestigio anche in ambito internazionale». — Roma, 29 maggio 1998.

Croce d'argento

Al ten. gen. Ghino Andreani nato il 5 giugno 1934 a Torino con la motivazione: «ufficiale generale in possesso di non comuni doti umane, rare capacità intellettuali e professionali, ha saputo gestire e risolvere, in ogni circostanza, tutte le problematiche connesse con gli alti incarichi a lui affidati, tra i quali emergono quello di Comandante del 5º Corpo d'armata, di direttore della direzione generale per gli armamenti terrestri e di vice comandante delle forze alleate del Sud Europa.

Ha servito per oltre quarantadue anni l'Esercito italiano ed il Paese contribuendo ad accrescerne ed a rafforzarne il lustro ed i meriti anche in ambito internazionale». — Roma, 29 maggio 1998.

Croce d'argento

Al ten. gen. Carlo Jean nato il 12 ottobre 1936 a Mondovì (Cuneo) con la motivazione: «ufficiale generale in possesso di preclare qualità intellettuali e professionali nonché di un bagaglio culturale di estrema valenza, ha conseguito lusinghieri risultati negli studi strategici militari. Ha saputo gestire e risolvere, in ogni circostanza, le molteplici problematiche connesse con gli incarichi affidatigli, tra i quali emergono quelli di consigliere militare del Presidente della Repubblica e di presidente del Centro alti studi della difesa.

Ha servito per oltre quarantaquattro anni l'Esercito italiano ed il Paese contribuendo ad accrescerne ed a rafforzarne il lustro ed il prestigio anche in ambito internazionale». — Roma, 29 maggio 1998.

99A3699

LIBERA UNIVERSITÀ «CAMPUS BIO-MEDICO» DI ROMA

Vacanza di un posto di professore universitario di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché della legge n. 210/1998, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia della Libera Università «Campus Bio-Medico» di Roma è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicato, alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico-disciplinare n. C06X - Chimica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande dovranno essere corredate di titoli didattici e scientifici e di un certificato di servizio o di una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante l'anzianità di servizio nella sede di appartenenza, il settore scientifico-disciplinare e l'eventuale disciplina di titolarità, nonché la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio.

99A3808

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto di vacanze di due posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento dell'Università di Siena. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 88 del 16 aprile 1999)

Nell'estratto citato in epigrafe riportato alla pag. 77, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* al secondo capoverso, dove è scritto: «Gli aspiranti al trasferimento ai predetti posti di *professore di ruolo di seconda fascia ...*», leggasi: «Gli aspiranti al trasferimento ai predetti posti di *ricercatore ...*».

99A3809

Comunicato relativo alla deliberazione 22 dicembre 1998 del Comitato interministeriale per la programmazione economica recante: «Legge 23 gennaio 1992, n. 32 - Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e legge 23 maggio 1997, n. 135 - Riparto fondi. (Deliberazione n. 150/98)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 1° aprile 1999).

Al primo capoverso delle premesse della deliberazione citata in epigrafe riportata alla pag. 22, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 493, comma 6;» leggasi: «Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 493, *art. 2*, comma 6;»; nella seconda colonna della medesima pagina, in corrispondenz:a del punto 2, dove è scritto: «... assegnate e *rissegnate*», leggasi: «... assegnate e *riassegnate*».

99A3810

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.